

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PROCEDURA

AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO CONSOB 17221 DEL 12 MARZO 2010

(e successive modifiche)

INDICE

1.	Premessa	3
2.	Definizioni	3
3.	Identificazione delle Parti Correlate	6
3.1	Istituzione del Registro delle Parti Correlate.....	6
3.2	Sezione Registro delle Parti Correlate dirette.....	6
3.3	Sezione Registro delle Parti Correlate indirette.....	6
4.	Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.....	7
5.	Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate.....	8
6.	Operazioni di Minore Rilevanza.....	9
6.1	Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza	9
6.2	Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza	10
7.	Operazioni di Maggiore Rilevanza	11
7.1	Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	11
7.2	Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	11
8.	Presidî equivalenti.....	12
9.	Operazioni compiute per il tramite di società controllate	13
10.	Delibere - quadro	15
11.	Operazioni esenti	15
12.	Rendicontazione delle Operazioni con Parti Correlate	16
	Allegato 1 - Dichiarazione di Correlazione.....	17

1. Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Impregilo S.p.A. (“**Impregilo**” o la “**Società**”) in data 30 novembre 2010, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. e dell’art. 4, commi 1 e 3, del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento**”). In data 29 novembre 2010, il Collegio Sindacale della Società ha valutato la conformità della presente Procedura ai principi indicati nel Regolamento.

La Procedura ha lo scopo di definire le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate.

2. Definizioni

2.1 Ai fini della Procedura, valgono le seguenti definizioni:

- (a) “**Amministratori Indipendenti**”: gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;
- (b) “**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il Comitato di cui al successivo art. 4;
- (c) “**Presidî Equivalenti**”: i presidî indicati nel successivo art. 8 da adottare qualora, in relazione a una determinata Operazione, due o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate siano controparte dell’Operazione o sue Parti Correlate;
- (d) “**Gruppo Impregilo**”: Impregilo e le entità soggette al controllo o al controllo congiunto di Impregilo ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al Regolamento;
- (e) “**Parti Correlate**”: i soggetti di cui all’Allegato 1 al Regolamento, cui si rinvia interamente.

In forza di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del Regolamento, Impregilo ha ritenuto, per fini di trasparenza nei confronti del mercato, di estendere in via facoltativa talune disposizioni della presente procedura anche agli azionisti di IGLI S.p.A. (e dunque a Argo Finanziaria S.p.A., a Autostrade per l’Italia S.p.A., e a Immobiliare Lombarda S.p.A., Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l.), alle società loro controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), c.c.. Più precisamente, alle operazioni concluse con i predetti soggetti da Impregilo, direttamente o per il tramite di proprie

controllate, che non abbiano carattere di urgenza e non ricadano pertanto nell'ipotesi di cui al successivo art. 11, lett. (e), troveranno applicazione:

- (x) le disposizioni dettate dall'art. 7 della presente procedura in tema di operazioni di maggiore rilevanza, ove si tratti di operazioni che, singolarmente considerate, eccedano le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento e (aa) abbiano a oggetto l'acquisizione o la dismissione di partecipazioni sociali, di complessi aziendali e/o rami d'azienda, o di immobili (anche se realizzate tramite fusioni e scissioni) o, (bb) pur essendo qualificabili come ordinarie ai sensi della presente procedura, non siano concluse alle condizioni di cui al successivo art. 11, lett. d);
- (y) le disposizioni dettate dall'art. 6 della presente procedura in tema di operazioni di minore rilevanza, ove si tratti di operazioni nelle quali nessuno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento sia superiore alle soglie ivi contemplate, ma che siano operazioni che abbiano un valore di almeno euro 10 milioni e che (aa) abbiano a oggetto l'acquisizione o la dismissione di partecipazioni sociali, di complessi aziendali e/o rami d'azienda, o di immobili (anche se realizzate tramite fusioni e scissioni) o, (bb) pur essendo qualificabili come ordinarie ai sensi della presente procedura, non siano concluse alle condizioni di cui al successivo art. 11, lett. d);
- (f) **“Operazione con Parte Correlata”** ovvero **“Operazione”**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo; ai fini della presente Procedura non si considerano Operazioni con Parti Correlate la partecipazione della Società e/o del Gruppo Impregilo unitamente ad una o più Parti Correlate a gare pubbliche per la realizzazione di grandi opere (costruzione, impiantistica, concessione)
- (g) **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- (h) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste;
- (i) **“Operazioni di Importo Esiguo”**: le Operazioni di importo non superiore a Euro 1.000.000,00 (un milione);
- (j) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o del Gruppo Impregilo.

Ai fini dell'applicazione della presente Procedura si considerano in ogni caso Operazioni Ordinarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'affidamento di appalti, subappalti e contratti di fornitura in opera;
- l'affidamento di incarichi di progettazione;
- l'affidamento di servizi relativi alle attività di costruzione, impiantistica e concessione;
- l'ottenimento o la prestazione delle garanzie connesse alla partecipazione alle gare e all'esecuzione dei contratti in caso di aggiudicazione;
- le polizze assicurative connesse all'esecuzione dei contratti.

(k) **“Operazioni compiute per il tramite di società controllate”**: le Operazioni effettuate dalle società controllate da Impregilo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), c.c. con Parti Correlate a quest'ultima, le quali – in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Impregilo, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali di Impregilo – siano sottoposte al preventivo esame ovvero alla preventiva approvazione di Impregilo;

(l) **“Interessi Significativi”**: ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del Regolamento e dal successivo art. 11 della presente Procedura, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le controllate o collegate di Impregilo che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società e/o della sua controllata o collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata.

Si considerano in ogni caso sussistenti Interessi Significativi qualora la Parte Correlata (i) sia un dirigente con responsabilità strategiche sia di Impregilo che della controllata o collegata, benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata; (ii) sia titolare nella controllata o nella collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione, direttamente o indirettamente, detenuta nella Società dalla predetta Parte Correlata.

2.2 Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

2.3 L'interpretazione delle definizioni è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 1606 del 19 luglio 2002.

2.4 I termini non specificamente definiti nella Procedura, avranno il significato attribuito nel Regolamento Parti Correlate.

3. Identificazione delle Parti Correlate

3.1 Istituzione del Registro delle Parti Correlate

3.1.1 Ai fini della Procedura, la Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate (il “**Registro delle Parti Correlate**” o anche “**Registro**”).

3.1.2 Il Registro delle Parti Correlate si compone di una sezione dedicata alle Parti Correlate dirette e di una sezione dedicata alle Parti Correlate indirette. La predisposizione e l’aggiornamento di tali sezioni del Registro delle Parti Correlate, da attuarsi sulla base delle informazioni nella disponibilità della Società, spetta alla funzione Direzione Amministrazione e Sistemi Informativi della Società che si avvale del supporto della funzione Societario e delle funzioni competenti di ciascuna delle altre società del Gruppo Impregilo.

3.1.3 L’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate avverrà ogni qualvolta sia ritenuto necessario, in forza delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione alla Direzione Legale e Societario, a cura della funzione Direzione Amministrazione e Sistemi Informativi.

3.1.4 Ai fini dell’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e della corretta tenuta dello stesso, i soggetti qualificabili come Parti Correlate dirette e le funzioni competenti delle società del Gruppo Impregilo sono tenuti a comunicare tempestivamente alla funzione Direzione Amministrazione e Sistemi Informativi le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata diretta o indiretta.

3.1.5 Il Registro delle Parti Correlate, di volta in volta aggiornato, è tempestivamente messo a disposizione delle funzioni competenti di ciascuna delle altre società del Gruppo Impregilo e dalle stesse utilizzato, secondo quanto previsto dalle rispettive procedure operative interne, per la verifica della sussistenza di un’Operazione con Parte Correlata rilevante ai fini della Procedura.

3.2 Sezione Registro delle Parti Correlate dirette

3.2.1 La funzione Direzione Amministrazione e Sistemi Informativi, con il supporto della funzione Societario della Società e con il supporto delle funzioni competenti di ciascuna delle altre società del Gruppo Impregilo, provvede alla predisposizione e all’aggiornamento della sezione del Registro delle Parti Correlate dove sono iscritte le Parti Correlate dirette, in forza delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione.

3.3 Sezione Registro delle Parti Correlate indirette

3.3.1 Ai fini dell’identificazione delle Parti Correlate indirette, la funzione Societario, con il supporto della funzione Direzione Amministrazione e Sistemi Informativi della Società e con il supporto delle funzioni competenti di ciascuna delle altre società del Gruppo Impregilo, richiede alle Parti Correlate dirette la comunicazione, mediante invio della dichiarazione di correlazione di cui all’Allegato 1 alla presente Procedura (la “**Dichiarazione di Correlazione**”), dei dati concernenti:

(i) gli stretti familiari (come definiti ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate) dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, (ii) le entità nelle quali un dirigente con responsabilità strategiche della Società o un suo stretto familiare esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

3.3.2 La funzione Societario, con il supporto della funzione Direzione Amministrazione e Sistemi Informativi della Società e con il supporto delle funzioni competenti di ciascuna delle altre società del Gruppo Impregilo verifica la ricezione di tutte le Dichiarazioni di Correlazione debitamente compilate e firmate e la Direzione Amministrazione e Sistemi Informativi procede alla registrazione delle Parti Correlate indirette ivi menzionate in una distinta sezione del Registro delle Parti Correlate, in forza delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione alla Direzione Legale e Societario.

3.4 Sezione Registro Soggetti ex art. 4, comma 2, del Regolamento

La funzione Direzione Amministrazione e Sistemi Informativi, con il supporto della funzione Societario della Società e sulla base delle informazioni e dei documenti ricevuti dalla competente funzione di IGLI S.p.A., provvede alla predisposizione e all'aggiornamento della sezione del Registro dove sono iscritti i soggetti ai quali la procedura viene estesa ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento.

4. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

4.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è composto da quattro Amministratori Indipendenti nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato elegge tra i suoi componenti il Presidente e individua altresì quale dei suoi componenti è chiamato a svolgere le funzioni del Presidente per il caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

4.2 I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

4.3 Nel caso in cui uno dei membri del Comitato sia controparte di una determinata Operazione con la Società o sia Parte Correlata di tale controparte il Comitato, ai soli fini del rilascio del parere e dell'esercizio delle proprie attribuzioni con riguardo a tale Operazione, dovrà intendersi costituito dai tre Amministratori Indipendenti non correlati.

4.4 Nel caso in cui due o più membri del Comitato si trovino nella situazione di correlazione di cui al precedente 4.3, troveranno applicazione i Presidî Equivalenti di cui al successivo art. 8.

- 4.5 La disciplina di cui ai precedenti punti 4.3 e 4.4 troverà altresì applicazione nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più dei componenti del Comitato e sino alla sua/loro sostituzione con altro/i Amministratore/i Indipendente/i.
- 4.6 Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti ed anche per singole riunioni, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni e gli altri compiti previsti dalla Procedura.
- 4.7 Il Comitato si riunisce ogniqualvolta venga convocato dal Presidente del Comitato. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'indicazione delle materie da trattare viene inviato da parte del segretario, su indicazione del Presidente, di regola almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione, a mezzo telefax o per e-mail, o, in caso di urgenza, per via telefonica. La convocazione delle riunioni del Comitato può avvenire anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o di un altro Amministratore Indipendente.
- 4.8 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso la relativa documentazione. Il Presidente può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del comitato stesso.
- 4.9 Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti in carica.
- 4.10 Le riunioni del Comitato risultano da verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono conservati a cura del segretario in ordine cronologico.

5. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 5.1 Prima di dare avvio a una determinata operazione e non appena possibile in ragione delle sue caratteristiche e delle informazioni minime disponibili, la funzione della Società competente per l'Operazione - dopo aver verificato che la controparte (o le controparti potenziali) rientra (rientrano) fra i soggetti identificati come Parti Correlate dirette o indirette nel Registro delle Parti Correlate e che l'Operazione non è di Importo Esiguo né costituisce esecuzione di una delibera-quadro ai sensi del successivo art. 10 - dà tempestiva informazione alla funzione Societario relativamente all'Operazione in esame. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione.

5.2 La funzione Societario verifica, eventualmente con il supporto della funzione Direzione Amministrazione e Sistemi Informativi e della funzione competente per l'Operazione:

- (i) se l'Operazione rientri in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 11, diversi dalle Operazioni di Importo Esiguo, informandone in caso di riscontro positivo il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e la funzione competente per l'Operazione, la quale, a sua volta, dovrà comunicare alla funzione Direzione Amministrazione e Sistemi Informativi le informazioni necessarie all'aggiornamento della rendicontazione delle Operazioni con Parti Correlate di cui al successivo art. 12;
- (ii) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza.

5.3 Sulla base delle risultanze della verifica effettuata ai sensi del punto che precede, la funzione competente per l'Operazione fornisce alla funzione Societario della Società informazioni complete e adeguate in merito alla stessa, affinché la predetta funzione Societario sottoponga tempestivamente l'Operazione, unitamente alle informazioni ad essa inerenti, all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate applicherà le previsioni di cui al successivo art. 6 qualora si tratti di Operazione di Minore Rilevanza o le previsioni di cui al successivo art. 7 qualora si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza.

6. Operazioni di Minore Rilevanza

6.1 Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza

6.1.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, una volta ricevute, ai sensi dell'art. 5.3 che precede, le informazioni in merito alle caratteristiche dell'Operazione di Minore Rilevanza che la Società intende compiere, esprime - in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito - un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento della Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.1.2 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del parere non vincolante, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui valuta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. La Società ha ritenuto di non avvalersi della possibilità di definire un ammontare massimo di spesa, riferito a ciascuna Operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti.

6.2 *Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza*

- 6.2.1 L'organo competente a deliberare approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e previa ricezione di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere.
- 6.2.2 Le deliberazioni di approvazione dell'Operazione nonché, nell'ipotesi in cui l'organo competente a pronunciarsi sull'Operazione sia diverso dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo, le decisioni di approvazione dell'Operazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.2.3 In relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 5, n. 1, c.c., per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le disposizioni dei precedenti commi.
- 6.2.4 Successivamente alla deliberazione assunta dall'organo competente in ordine all'Operazione, la funzione Societario comunica tempestivamente l'esito di tale deliberazione alla funzione competente per l'Operazione.
- 6.2.5 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5, comma 8, e 6 del Regolamento Parti Correlate:
- (i) l'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni competenti per le Operazioni, fornisce al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza;
 - (ii) fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato sia condizionato

all'accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui i rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.

7. Operazioni di Maggiore Rilevanza

7.1 Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

7.1.1 Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, eventualmente a mezzo di uno o più suoi componenti appositamente delegati, deve essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo reso disponibile dalla funzione della Società competente per l'Operazione. Il Comitato, o il componente dallo stesso delegato, avrà facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

7.1.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, terminata la fase dell'istruttoria, esprime - in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito - un motivato parere favorevole vincolante sull'interesse della Società al compimento della Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.1.3 Qualora il Comitato per Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario ed opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del suddetto parere, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza che non abbiano alcun conflitto di interesse con l'Operazione oggetto di esame.

7.2 Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

7.2.1 Salvo che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea ovvero che debba essere da questa autorizzata (in relazione alle quali si veda il successivo art. 7.2.4), è competente a deliberare sull'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza il Consiglio di Amministrazione della Società, previo motivato parere favorevole del Comitato e previa ricezione di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere.

7.2.2. Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate abbia espresso un preventivo motivato parere contrario al compimento della Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà: (i) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento dei rilievi formulati

dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate; o in alternativa (ii) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato a condizione che il compimento dell'Operazione sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dei successivi artt. 7.2.4 e 7.2.5; o infine (iii) non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare esecuzione alla stessa.

7.2.3 I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.2.4 In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 5, n. 1, c.c., per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le disposizioni di cui ai precedenti commi.

7.2.5 Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

7.2.6 Successivamente alla deliberazione assunta dall'organo competente in ordine all'Operazione, la funzione Societario comunica tempestivamente l'esito di tale deliberazione alla funzione competente per l'Operazione.

7.2.7 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Parti Correlate, l'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni competenti per le Operazioni, fornisce al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

8. Presidî equivalenti

8.1 Ai fini di quanto previsto negli artt. 6, 7 e 10 della presente Procedura, nel caso in cui due o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risultino controparte o Parti Correlate della controparte di una determinata Operazione devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidî equivalenti:

- (i) nel caso in cui si trovino nella predetta situazione di correlazione due componenti del Comitato, il parere di cui agli artt. 6, 7 e 10 della presente Procedura è rilasciato all'unanimità dai rimanenti due Amministratori Indipendenti non correlati componenti del Comitato;
- (ii) nel caso in cui si trovino nella predetta situazione di correlazione tre componenti del Comitato, il parere di cui agli artt. 6, 7 e 10 della presente Procedura è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente non correlato;
- (iii) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il parere di cui agli artt. 6, 7 e 10 della presente Procedura è rilasciato dal Collegio Sindacale;
- (iv) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere di cui agli artt. 6, 7 e 10 della presente Procedura è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

9. Operazioni compiute per il tramite di società controllate

- 9.1 Le Operazioni compiute per il tramite di società controllate sono sottoposte al previo parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 9.2 Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, prima di dare avvio a una determinata operazione e non appena possibile in ragione delle sue caratteristiche e delle informazioni minime disponibili, la funzione della società controllata competente per l'Operazione - dopo aver verificato che la controparte (o le controparti potenziali) rientra (rientrano) fra i soggetti identificati come Parti Correlate dirette o indirette nel Registro delle Parti Correlate e che l'operazione è soggetta al previo esame o approvazione da parte dei competenti organi della Società - dà tempestiva informazione alla funzione Societario relativamente all'Operazione in esame. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione.
- 9.3 La funzione Societario della Società, verifica, eventualmente con il supporto della funzione Direzione Amministrazione e Sistemi Informativi e della funzione della società controllata competente per l'Operazione, se l'Operazione rientra in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 11, informandone la funzione della società controllata competente per l'Operazione in caso di riscontro positivo. Qualora l'Operazione non risulti esente, la funzione della società controllata competente per l'Operazione fornisce alla funzione Societario della Società

informazioni complete e adeguate in merito alla stessa, affinché quest'ultima sottoponga tempestivamente l'Operazione, unitamente alle informazioni ad essa inerenti, all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

- 9.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere non vincolante in tempo utile al fine di consentire all'organo competente della Società di esaminare ovvero approvare l'Operazione. Qualora, pur in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'organo competente esprima comunque un giudizio favorevole sull'Operazione e ne approvi il compimento da parte della controllata, troverà applicazione il disposto di cui al precedente art. 6.2.5 (ii).
- 9.5 Successivamente all'esame ovvero approvazione dell'Operazione da parte di Impregilo, la funzione Societario della Società provvederà a informare tempestivamente la funzione competente della società controllata.
- 9.6 Successivamente all'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente della società controllata, la funzione competente della società controllata:
- (i) fornirà tempestivamente alla funzione Direzione Amministrazione e Sistemi Informativi della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Parti Correlate;
 - (ii) fornirà tempestivamente alla funzione Direzione Amministrazione e Sistemi Informativi della Società le informazioni necessarie al fine della rendicontazione di cui al successivo art. 12;
 - (iii) predisporrà una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
- 9.7 Alle Operazioni compiute da Impregilo per il tramite di società controllate si applicano, in quanto compatibili, le ipotesi di esenzione previste dal successivo articolo 11 della presente Procedura. Nel caso in cui una determinata Operazione, per ragioni di urgenza, non possa essere sottoposta al preventivo esame o alla preventiva approvazione dell'organo competente di Impregilo, la società controllata: (i) prima del compimento dell'Operazione, informerà l'Amministratore Delegato, anche per le vie brevi, delle ragioni di urgenza e (ii) successivamente al compimento dell'Operazione, ferma l'efficacia della stessa, predisporrà una relazione da sottoporre al primo Consiglio di Amministrazione utile di Impregilo e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, contenente una adeguata descrizione delle caratteristiche principali dell'operazione nonché delle ragioni dell'urgenza.

10. Delibere - quadro

- 10.1 Ai fini della Procedura sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di serie di Operazioni omogenee con determinate Parti Correlate che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo.
- 10.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 10.3 Con riferimento alle delibere-quadro troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni Omogenee oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate.
- 10.4 L'esecuzione di ciascuna delibera-quadro dovrà essere comunicata dalla funzione competente per l'Operazione all'Amministratore Delegato che ne informerà il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.

11. Operazioni esenti

- 11.1 Fermi restando, ove applicabili, gli obblighi di informativa di cui al Regolamento, le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle seguenti Operazioni:
- (a) Operazioni di Importo Esiguo;
 - (b) Operazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
 - (c) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento Parti Correlate, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento Parti Correlate;
 - (d) Operazioni Ordinarie e che siano concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo, fermo restando l'obbligo di adempiere alle disposizioni in materia di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Parti Correlate;

- (e) Operazioni urgenti di competenza assembleare collegate a situazioni di crisi aziendale (o che debbano essere autorizzate dall'Assemblea), a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate, nonché Operazioni urgenti che non rientrino nella competenza dell'Assemblea (o non debbano essere da questa autorizzate), a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento Parti Correlate;
- (f) Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché alle operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate alla Società.

12. Rendicontazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 12.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa, le funzioni della Società responsabili del procedimento devono informare senza indugio la funzione Direzione Amministrazione e Sistemi Informativi circa le Operazioni con Parti Correlate poste in essere.
- 12.2 La funzione Direzione Amministrazione e Sistemi Informativi predispone una rendicontazione su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere, anche per il tramite delle società controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola Operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato e di approvazione da parte dell'organo competente.
- 12.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha facoltà di avere accesso a ogni momento alla rendicontazione di cui al precedente art. 12.2.

Allegato 1 - Dichiarazione di Correlazione

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____ nato a _____ il _____ residente in _____ (indirizzo – n. civico) _____ (Località – CAP – Provincia) _____, in qualità di dirigente con responsabilità strategiche di Impregilo.

A) premesso che ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato con la delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento**”) sono considerate parti correlate di Impregilo i dirigenti con responsabilità strategiche di Impregilo, gli stretti familiari di tali dirigenti nonché le entità nelle quali sia i suddetti dirigenti sia i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

B) preso atto delle definizioni di “*stretti familiari*”, di “*controllo*”, di “*controllo congiunto*” e di “*influenza notevole*” rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell’allegato alla presente dichiarazione;

C) preso altresì atto che non costituiscono Parti Correlate ai sensi del Regolamento i soci di IGLI e le società controllate da ciascuno di essi e che pertanto la Procedura è stata parzialmente estesa da Impregilo – su base del tutto volontaria e a soli fini di trasparenza nei confronti del mercato – a talune operazioni compiute con tali soggetti dalla stessa Impregilo, direttamente o per il tramite di proprie controllate;

dichiara:

- di non intrattenere rapporti con stretti familiari rilevanti ai sensi del Regolamento;
- di non esercitare su alcuna società o ente il controllo, il controllo congiunto o una influenza notevole, né di detenere in società o enti una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

OPPURE

dichiara:

A) di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un’influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

B) che ai fini del Regolamento devono considerarsi stretti familiari:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.	Grado di parentela

C) che tali stretti familiari controllano, controllano congiuntamente, esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Impregilo ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il sottoscritto autorizza Impregilo al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Data

Firma

Allegato

Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche

quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
 - (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.